



COMUNE DI AVIO

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 30.07.2024.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 18.03.2026.**

Il Presidente del Consiglio
Lisa Di Costanzo
documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Indice generale

Capo I – Finalità, principi generali e norme comuni.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Settori di intervento.....	3
Art. 3 – Destinatari.....	4
Art. 4 – Tipologie di contributi.....	4
Art. 5 – Forme di pubblicità.....	5
Art. 6 – Patrocinio.....	5
Capo II – Contributi ad enti pubblici.....	7
Art. 7 – Forme e modalità.....	7
Capo III - Contributi ad enti privati senza fine di lucro.....	8
Art. 8 – Criteri generali di assegnazione.....	8
Art. 9 – Procedimento di concessione.....	8
Art. 10 – Contributi straordinari.....	10
Art. 11 – Ulteriori benefici.....	10
Art. 12 - Convenzioni.....	10
Capo IV – Contributi ad imprese e cittadini.....	12
Art. 13 – Forme e modalità.....	12
Capo V – Liquidazione e controlli.....	13
Art. 14 – Modalità di liquidazione.....	13
Art. 15 – Revoca e controlli.....	13
Capo VI – Disposizioni finali e transitorie.....	14
Art. 16 – Responsabilità del Comune.....	14
Art. 17 – Abrogazioni ed esclusioni.....	14
Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	15

Capo I – Finalità, principi generali e norme comuni.

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, disciplina la concessione di contributi e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza dell'attività amministrativa, la sua imparzialità e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche impiegate, ai sensi dell'articolo 14 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., dell'articolo 19 della Legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e dell'articolo 2 co. 13 dello Statuto.
2. Il presente regolamento è volto ad attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, valorizzando e promuovendo ogni forma associativa per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità previsti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti i benefici economici; l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità citate deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 2 – Settori di intervento

1. I finanziamenti e i benefici economici sono concessi avuto riguardo all'attività svolta dal soggetto percettore con riferimento all'interesse pubblico che tale attività permette di perseguire.
2. I settori nei quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici sono i seguenti:
 - sociale e salute (a titolo meramente esemplificativo: tutela e protezione dei minori, dei giovani, degli anziani e della famiglia; assistenza e sostegno di persone fragili o diversamente abili; tutela dei diritti civili e delle pari opportunità; progetti di inclusione sociale; promozione e tutela della salute);
 - cultura, arte e formazione (a titolo meramente esemplificativo: iniziative in ambito culturale, artistico, teatrale, musicale, letterario ecc.; attività educative e formative; attività commemorative di ricorrenze o personaggi autorevoli; mantenimento della tradizione popolare e folkloristica);
 - sport, giovani e tempo libero (a titolo meramente esemplificativo: pratica dello sport a livello dilettantistico ed amatoriale; formazione educativa e sportiva; manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive; attività di promozione dello sport e di contrasto alla sedentarietà; iniziative provenienti dal mondo

giovanile o realizzate a favore dei giovani; viaggi ed esperienze formativi, di conoscenza e di confronto con altre realtà giovanili; attività estive per giovani);

- sviluppo turistico ed economico (a titolo meramente esemplificativo: promozione e valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti; informazione e assistenza turistica; valorizzazione e animazione dei centri storici; organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e rassegne sia quando si svolgono sul territorio comunale sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione di aziende, associazioni o enti presenti nel comune);
- tutela dell'ambiente (a titolo meramente esemplificativo: protezione e salvaguardia dell'ambiente e della natura; tutela del paesaggio, delle bellezze naturali, della biodiversità e degli ecosistemi; promozione degli stili di vita sostenibili e della mobilità sostenibile; promozione delle politiche di riduzione dei rifiuti);
- educazione alla pace e cultura della solidarietà (a titolo meramente esemplificativo: iniziative ed eventi a favore della pace; iniziative di solidarietà locale, nazionale ed internazionale).

Art. 3 – Destinatari

1. La concessione di sovvenzioni, finanziamenti e benefici economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:

- enti pubblici operanti sul territorio del Comune di Avio e/o a vantaggio della popolazione del Comune di Avio;
- enti privati senza fine di lucro, quali ad esempio associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, aventi sede nel Comune di Avio e/o operanti sul territorio del Comune di Avio e/o a vantaggio della popolazione del Comune di Avio; si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- imprese e singoli cittadini, alle condizioni e nei limiti del capo IV del presente regolamento.

Art. 4 – Tipologie di contributi

1. I benefici economici erogati dal Comune possono assumere la forma di:

a) contributi ordinari per l'attività: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale e per realizzare iniziative, manifestazioni ecc. rientranti nell'attività ordinaria dello stesso;

b) contributi ordinari per spese di investimento: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di

attrezzature durevoli da destinare all'attività sociale e/o per interventi su impianti e strutture di proprietà del richiedente o di cui il richiedente dispone ad altro titolo;

c) contributi straordinari per attività, singole iniziative e/o manifestazioni: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per attività, singole iniziative e per la realizzazione di manifestazioni non facenti parte dell'attività ordinaria del soggetto beneficiario ed aventi dunque carattere straordinario, rispetto alle quali sia ravvisabile da parte dell'Amministrazione un particolare rilievo rispetto al perseguimento dei propri obiettivi;

d) contributi straordinari per spese di investimento: consistono nella partecipazione del Comune alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per gli interventi di cui alla precedente lettera b) aventi natura imprevedibile e/o carattere straordinario.

2. Nel caso di contributi concessi per l'acquisto di attrezzature, la liquidazione del contributo è subordinata all'impegno del richiedente di destinare, in caso di scioglimento, i beni oggetto del contributo al Comune o ad una o più associazioni concordate con l'Amministrazione comunale.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 5 – Forme di pubblicità

1. In tutti i casi in cui ci sia compartecipazione del Comune all'attività, gli enti pubblici e privati beneficiari sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano, manifestano o promuovono tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Allo stesso modo, in tutti i casi in cui ci sia compartecipazione del Comune alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative, gli enti organizzatori sono tenuti a far risultare che esse vengono realizzate con il concorso del Comune su tutti gli atti e i mezzi di promozione adottati.

Art. 6 – Patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative, attività o progetti ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, inteso come adesione simbolica del Comune e manifestazione di apprezzamento, senza assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe se previsto dalla legge, da regolamenti o da atti amministrativi generali. La competenza a concedere il patrocinio è del Sindaco, sentita la Giunta.

2. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo II – Contributi ad enti pubblici

Art. 7 – Forme e modalità

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove tutte le forme collaborative con altri enti pubblici operanti sul territorio comunale e/o coinvolgenti, direttamente o indirettamente, la popolazione dello stesso.
2. In presenza di un interesse pubblico in tal senso, da valutarsi rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione come risultanti dagli strumenti di programmazione, il Comune può intervenire a sostegno di specifiche iniziative promosse da altri enti, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo amministrativo che disciplini la partecipazione anche economica del Comune o mediante l'erogazione di un contributo.
3. La competenza a procedere ai sensi del comma precedente è della Giunta comunale.

Capo III - Contributi ad enti privati senza fine di lucro

Art. 8 – Criteri generali di assegnazione

1. L'assegnazione dei contributi ad enti privati e la relativa quantificazione è di competenza della Giunta comunale.
2. La Giunta comunale, nell'assegnazione e quantificazione dei contributi, valuta l'interesse pubblico che la richiesta persegue, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
 - rilevanza territoriale del soggetto sul territorio del Comune di Avio;
 - coerenza delle attività con gli obiettivi dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle iniziative, compreso il grado di innovazione e l'attenzione all'ambiente;
 - volume economico dell'attività;
 - inclusività dell'attività, con riferimento al coinvolgimento diretto di persone con disabilità e/o attività rivolte al disagio e all'integrazione sociale;
 - capacità di collaborazione con altri soggetti del territorio;
 - capacità del progetto / programma di attrarre flussi turistici;
 - affidabilità soggettiva dell'ente richiedente valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.
3. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi generali di imparzialità e trasparenza, con apposita delibera da adottarsi entro il 15 settembre di ogni anno e comunque prima dell'apertura dei termini per la presentazione della domanda di contributo, specifica, declina e integra i criteri generali riportati al comma precedente; diversamente si intenderà confermata la disciplina adottata nell'anno precedente.

Art. 9 – Procedimento di concessione

1. Per consentire un'adeguata programmazione, le richieste di contributo ordinario per l'attività e per spese di investimento, ai sensi del precedente art. 4, co. 1, lett. a) e b), devono essere presentate all'Amministrazione entro il termine perentorio del 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, salvo motivata deroga disposta dalla Giunta comunale in casi eccezionali.
2. Le domande dovranno essere presentate su apposito modello adottato dall'Amministrazione, anche al fine di poter indicare tutte le informazioni necessarie.

3. Successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, la Giunta comunale valuta, con il supporto della struttura competente, le domande pervenute ed adotta l'atto di concessione del contributo.
4. Il contributo concesso non può eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile e deve comunque rispettare l'eventuale tetto massimo disposto dalla Giunta comunale.
5. Sono ammesse a contributo le spese pertinenti, attinenti, coerenti e proporzionate con le finalità statutarie del richiedente e congrue secondo i correnti prezzi di mercato.
6. Non possono essere oggetto di contributo le seguenti spese:
 - pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente connessi con l'organizzazione di specifiche iniziative ed aperti al pubblico;
 - compensi, rimborsi ed altre utilità riconosciuti ad amministratori, soci ed associati;
 - interessi passivi, di mora, sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danni;
 - spese legali;
 - spese per viaggi non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - acquisti di merci e/o prodotti destinati alla vendita o a premi per lotterie e simili;
 - offerte di beneficenza e/o altre forme di solidarietà;
 - spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'Amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa/ammissibile la concessione in uso;
 - imposte e tasse, esclusa l'IVA.
7. Il contributo del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui al presente capo, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell'esercizio precedente.
8. Contestualmente alla concessione del contributo può essere erogato un acconto nella misura massima del 30% dell'importo dello stesso, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.
9. I contributi sono liquidati a consuntivo, a seguito della presentazione di idonea documentazione a supporto delle spese sostenute, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.
10. Il richiedente dovrà in particolare relazionare sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, presentando un attendibile bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario cui si riferisce la contribuzione.
11. Nel caso di enti non aventi sede nel Comune di Avio, o di attività svolta per una parte rilevante al di fuori del comune o a favore di soggetti non residenti nel comune il contributo è erogato con riferimento alla sola attività svolta nel territorio comunale o comunque a favore di soggetti residenti nel comune.

Art. 10 – Contributi straordinari

1. Le richieste di contributo straordinario di cui al precedente art. 4, co. 1, lett. c) e d), sono presentate, laddove possibile, con congruo anticipo rispetto alla spesa da sostenere.
2. La richiesta deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione e deve essere completa della descrizione dell'attività, iniziativa o manifestazione e del relativo quadro economico.
3. La Giunta comunale valuta discrezionalmente la richiesta pervenuta e, se ne sussistono le condizioni, concede il contributo nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile secondo le disponibilità di bilancio, motivando sulle ragioni di interesse pubblico sottese all'accoglimento.
4. Il contributo è liquidato a consuntivo, a seguito della presentazione di idonea documentazione a supporto delle spese sostenute, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano al contributo straordinario, in quanto compatibili, le previsioni del presente regolamento.

Art. 11 – Ulteriori benefici

1. Il Comune può concedere in uso locali a titolo gratuito per stabilirvi la sede associativa o svolgere attività sociali; la manutenzione ordinaria degli stessi e le spese sostenute per servirsi del bene restano in capo al beneficiario.
2. Il Comune favorisce la collaborazione tra gli enti del presente capo, e, oltre a quanto previsto con riferimento alle sedi associative, può mettere a disposizione degli stessi beni e attrezzature di proprietà comunale, a titolo gratuito o con tariffa ridotta, da utilizzare per finalità di pubblico interesse o, più in generale, per lo svolgimento dell'attività associativa.
3. Per l'organizzazione di iniziative o attività specifiche il Comune può inoltre mettere a disposizione risorse umane e/o strumentali, compresa la messa a disposizione a titolo gratuito di spazi e strutture di proprietà o in uso all'Amministrazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale sono adottate le disposizioni attuative dei precedenti commi.

Art. 12 - Convenzioni

1. Il Comune, per semplificare e rendere più agevoli i rapporti con gli enti del presente Capo, può stipulare con gli stessi apposite convenzioni, anche di durata pluriennale.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente regolamentano i rispettivi diritti e obblighi delle parti, nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

3. In particolare le convenzioni possono prevedere lo svolgimento da parte del soggetto privato di attività di interesse pubblico che rientrerebbero nei compiti istituzionali del Comune.

Capo IV – Contributi ad imprese e cittadini

Art. 13 – Forme e modalità

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, la Giunta comunale può approvare bandi pubblici per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, intervenendo anche in ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. La delibera di adozione del bando deve motivare puntualmente sull'interesse pubblico posto alla base dell'atto, da valutarsi con riferimento agli obiettivi dell'Amministrazione risultanti dagli strumenti di programmazione.
3. Con la medesima delibera, di cui deve essere data adeguata pubblicità, sono predeterminati i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi nella valutazione delle domande pervenute, l'importo totale a disposizione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, la struttura competente per l'istruttoria e i relativi termini.

Capo V – Liquidazione e controlli

Art. 14 – Modalità di liquidazione

1. L'adozione dell'atto di liquidazione del contributo compete al responsabile del Servizio competente.
2. Il medesimo responsabile è tenuto a rideterminare il contributo in riduzione in presenza di differenze tra gli importi preventivati e quelli rendicontati e/o in presenza di rilevanti difformità tra il programma presentato all'atto della domanda di contributo e quello effettivamente realizzato.
3. Con riferimento ai contributi di cui al Capo III del presente regolamento, in fase di liquidazione possono comunque essere riconosciute, entro il limite del contributo concesso, spese diverse rispetto a quanto comunicato in fase di richiesta, purché conformi allo scopo sociale dell'ente.
4. Non è possibile procedere alla liquidazione del contributo laddove il richiedente non sia in regola con il pagamento di tributi o tariffe comunali o in presenza di pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Avio.

Art. 15 – Revoca e controlli

1. Il beneficiario di contributi o benefici economici si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi sono erogati.
2. Il contributo è revocato dal responsabile del Servizio competente nei seguenti casi:
 - mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo o mancato acquisto dei beni, dei servizi o dei lavori oggetto di contributo;
 - mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione entro i termini assegnati;
 - sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
 - manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
 - uso improprio dei benefici, motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;
 - rinuncia formale da parte del beneficiario.
3. Nei casi di manchevolezze e/o irregolarità l'erogazione dei benefici economici può essere sospesa.
4. Il Servizio competente può procedere con controlli a campione, entro il termine di cinque anni dalla liquidazione del contributo, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Capo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 – Responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni e qualsiasi altra prestazione.
2. Allo stesso modo il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività, iniziative e manifestazioni per le quali abbia concesso contributi finanziari.
3. L'eventuale sostegno ad attività di carattere commerciale può avvenire esclusivamente nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, e in particolare dei vigenti regolamenti europei per gli aiuti c.d. de minimis.

Art. 17 – Abrogazioni ed esclusioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 31 luglio 1991 e il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 novembre 1993.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano inoltre:
 - al trasferimento di fondi ad associazioni, fondazioni, enti a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute per l'esecuzione di lavori ed interventi di carattere straordinario su immobili di proprietà pubblica utilizzati per lo svolgimento delle loro attività, o per l'esecuzione di interventi straordinari o manutentivi su immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico (es. chiese, luoghi di istruzione o di formazione, teatri, parchi, strade e relative pertinenze);
 - al trasferimento di fondi alle scuole previsti dalla legge provinciale in materia di istruzione e di fondi per lo svolgimento di progetti educativi concordati all'inizio di ciascun anno scolastico;
 - al trasferimento di fondi alle scuole musicali che assicurano sul territorio il servizio di formazione musicale;
 - al trasferimento di fondi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari in base alla Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;
 - ai contributi disciplinati da specifici regolamenti comunali (ad es. interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate dei fabbricati compresi nei centri

storici e l'assunzione da parte del Comune degli oneri di ricovero di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza).

3. I trasferimenti di cui al comma precedente possono essere disposti sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio. Le convenzioni devono evidenziare il pubblico interesse sottostante all'erogazione, le modalità di concessione dei relativi trasferimenti, la documentazione da produrre dal beneficiario, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi o delle attività previste e ogni altra condizione o vincolo al quale è subordinato il trasferimento. Per quanto non previsto e derogato si applica in quanto compatibile la disciplina del presente regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. In sede di prima applicazione la Giunta comunale approva la deliberazione prevista dall'art. 8 co. 3 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con riferimento ai contributi ordinari per l'anno 2024 ed eventualmente entro il 31 ottobre 2024 con riferimento ai contributi ordinari per l'anno 2025.

3. Le richieste di contributo ordinario per l'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 co. 1, dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2024.

4. Le richieste di contributo ordinario per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 co. 1, dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2024.

5. Le richieste di contributo straordinario relative ad attività, iniziative e manifestazioni dell'anno 2024 possono essere richieste, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 co. 1, entro il 31 ottobre 2024 anche per le spese già sostenute.